



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE Il Presidente

**CORTE DEI CONTI - SEZ\_GIUR\_MAR - SG\_MAR - 0000501 - Uscita - 13/03/2020 - 08:12**

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, che indica, tra l'altro, le misure igienico - sanitarie a cui attenersi allo scopo suddetto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa», e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la possibilità per i vertici degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle

attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e fino al 31 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 64 dell'11 marzo 2020;

Vista la nota del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona del 4 marzo 2020 concernente l'invito ai Capi degli Uffici Giudiziari del Circondario a sospendere ogni attività da svolgersi negli uffici da Essi presieduti, salvo quelle urgenti e improrogabili allo scopo di contrastare e contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato la trasformazione da epidemia da COVID-19 in pandemia da COVID-19 di rilevanza internazionale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;

Considerata la finalità di assicurare, mediante le già menzionate misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 3, lettera g), del già menzionato decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il quale prevede, fra le altre misure, "il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti";

#### DISPONE

1) **il rinvio d'ufficio** di tutte le udienze pubbliche e di tutte le udienze camerali della Sezione giurisdizionale per le Marche, sia in composizione collegiale per i giudizi in materia di responsabilità e in materia di conti giudiziali, sia in composizione monocratica per i giudizi in materia pensionistica e di resa di conto, **a data da destinarsi, e comunque a data successiva al 31 maggio 2020, ad esclusione delle udienze pubbliche e delle udienze camerali riguardanti le richieste di provvedimenti cautelari sia in materia di responsabilità che in materia pensionistica;**

2) in ogni caso, allo scopo di contrastare e contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19, lo svolgimento delle già menzionate udienze, sia per i giudizi di responsabilità che per i giudizi pensionistici, dovrà avvenire in osservanza delle seguenti misure di contrasto alla diffusione del contagio:

a) le udienze saranno svolte a porte chiuse e non saranno aperte al pubblico;

b) l'accesso all'aula udienza, per la discussione dei detti giudizi è ammesso esclusivamente alle parti direttamente interessate dal giudizio in discussione e ai rispettivi avvocati.

Sui detti soggetti graverà l'obbligo del pedisequo rispetto delle distanze imposte dalla normativa vigente e del divieto di assembramento nella parte antistante l'aula udienze;

c) resta fermo quanto già previsto dall'art. 10, comma 15, del decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9.

3) l'accesso del pubblico agli uffici della Sezione giurisdizionale per le Marche è limitato alle sole persone che devono svolgere attività urgenti ed indifferibili anche alla luce della sospensione dei termini previste dal già menzionato decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, e, compatibilmente con eventuali variazioni normative, dopo il 23 marzo 2020 sarà consentito dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dei giorni martedì e giovedì previo appuntamento via pec, avendo cura di presentarsi in ufficio per l'accesso in ragione di una persona per volta;

4) è consentito, in ogni caso, l'accesso ai servizi e l'adempimento di tutti gli atti o servizi, tramite mezzi di comunicazione telefonica, informatica o telematica, e principalmente tramite l'accesso al portale della Corte dei Conti a mezzo del servizio *fol*.

Per ogni comunicazione, richiesta di informazione o contatto si rammenta che l'indirizzo Pec della Sezione giurisdizionale per le Marche, rispettivamente per i giudizi di responsabilità, per i giudizi pensionistici, per i giudizi di conto e di resa di conto è il seguente:

- a) [marche.giurisdizione.resp@corteconticert.it](mailto:marche.giurisdizione.resp@corteconticert.it)
- b) [marche.giurisdizione.pens@corteconticert.it](mailto:marche.giurisdizione.pens@corteconticert.it)
- c) [marche.giurisdizione.conti@corteconticert.it](mailto:marche.giurisdizione.conti@corteconticert.it)

Nel rilevare l'importanza e l'assoluta inderogabilità dell'osservanza delle già menzionate misure allo scopo di contrastare e contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19, si confida nel senso di responsabilità e nella massima collaborazione di tutti i soggetti interessati allo svolgimento dell'attività giudiziaria della Sezione giurisdizionale per le Marche e dell'attività connessa.

Ancona li, 13 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
*Luisa Motolese*